

**STATUTO**  
**della**  
**"FONDAZIONE"**

**Art. 1 – Fondazione**

E' costituita la  
"FONDAZIONE".

**Art. 2 – Sede**

La Fondazione ha sede legale in Stresa (VB).

**Art. 3 - Finalità della Fondazione**

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'esclusivo scopo della Fondazione è provvedere al completo recupero edilizio del complesso dell'ex "Villa La Palazzola" in Stresa e, successivamente, attraverso un razionale sfruttamento e la conservazione del complesso edilizio, perseguire finalità culturali, turistiche, ricreative che valorizzino ed incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del V.C.O. e dalla Regione Piemonte. In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa con il fine sopra specificato, promuovendo lo studio e la conoscenza delle arti visive, sia a scopo culturale sia a scopo didattico; la realizzazione di mostre d'arte di ogni genere, sia permanenti sia temporanee; l'organizzazione e la promozione di convegni e di manifestazioni culturali e turistiche; l'organizzazione e la promozione di mostre-mercato che favoriscano il richiamo turistico; la promozione, diretta od indiretta, di modalità d'uso dell'edificio e del parco che esercitino il richiamo turistico e favoriscano la fruizione del complesso da parte del pubblico.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà utilizzare il complesso edilizio ed il suo parco destinandolo, in tutto od in parte, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, agli usi che appaiano più consoni con gli scopi della Fondazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, Università, enti in genere, sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

## **Art. 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile, costituito dai Fondatori e rappresentato:
  - dalla somma in denaro di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), conferita dalla Regione Piemonte;
  - dal complesso edilizio "Villa La Palazzola" in Stresa, conferito dal Comune di Stresa e meglio descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dagli aderenti e dai sostenitori, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- c) dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dagli utili non utilizzati per la gestione;
- e) dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro.

2. Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- a) dai contributi erogati all'atto della costituzione e successivamente, dai fondatori e dai sostenitori;
- b) dagli utili e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
- c) da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte dei soggetti pubblici e privati.

3. Il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di Amministrazione, hanno il fine di garantire la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, secondo la normativa vigente.

## **Art. 5 – Esercizio**

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

## **Art. 6 – Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione – Composizione**

La Fondazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri nominati due dalla Regione Piemonte ed uno dal Comune di Stresa.

I Consiglieri di nomina regionale sono indicati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente al Turismo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere di Amministrazione viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, i Fondatori provvedono alla sua sostituzione.

Il Consigliere venuto a cessare sarà sostituito dal Fondatore che lo aveva nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese.

### **Art. 8 - Consiglio di Amministrazione – Funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione é convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o e-mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei.

### **Art. 9 - Consiglio di Amministrazione – Poteri**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

**a)** alla approvazione entro il mese di dicembre del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di giugno del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

**b)** all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e investendo gli eventuali utili nelle diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità. In tali attività rientra il potere di destinare a patrimonio indisponibile entrate che eccedano i fabbisogni per la gestione ordinaria.

**c)** all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

**d)** alla costituzione, se ritenuto opportuno, di un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, mansioni e funzionamento;

**e)** agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui all'articolo 8;

**f)** alla nomina e revoca, su proposta del Presidente, della persona incaricata a reggere la Segreteria

Generale della Fondazione, al conferimento alla stessa dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni, fissandone la durata dell'incarico. In particolare il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige e amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario del medesimo e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;

**g)** all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;

**h)** agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;

**i)** alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;

**j)** alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;

**k)** all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

**l)** alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 12;

**m)** all'eventuale scioglimento dell'Ente ai sensi del successivo art. 13;

**n)** a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

#### **Art. 10 – Presidente**

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente; gli stessi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

**a)** convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

**b)** garantire la corretta amministrazione della Fondazione;

**c)** curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;

**d)** nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;

**e)** nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;

**f)** assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 11 - I Revisori dei Conti**

I Fondatori (Il Fondatore Regione Piemonte, con la procedura prevista dall'art. 7 comma 2) nominano i tre Revisori dei Conti che rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. I Revisori dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori o dei Ragionieri commercialisti.

I Revisori dei Conti provvederanno al riscontro della gestione finanziaria, ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora uno dei Revisori venisse meno o rinunciasse alla carica durante il mandato, le funzioni collegiali verranno assolte dai Revisori rimasti in carica e la sostituzione del Revisore venuto meno sarà effettuata dal Fondatore che aveva provveduto alla sua nomina.

#### **Art. 12 - Modifiche dello Statuto**

Le modifiche al presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

#### **Art. 13 - Durata ed estinzione**

La Fondazione é costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà. Esperita la fase di liquidazione interna l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato al Comune di Stresa purché sia stata garantita la fruibilità pubblica dell'immobile, conferito al momento della costituzione della Fondazione, a favore della Regione Piemonte, per le sue finalità istituzionali, per un periodo minimo di quindici anni. Diversamente, il patrimonio verrà devoluto facendo applicazione dell'art. 31 c.c. ed in modo da garantire la fruizione al pubblico del complesso edilizio e del suo parco.

#### **Art. 14 - Disposizioni generali**

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

La Fondazione é obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

#### **Art. 15 - Disposizioni transitorie**

Per la prima volta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti viene effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li  
(Statut 2 - rp 1/06/2004)

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE  
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Alessandro DI BENEDETTO)  
(Ennio GALASSO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE  
(Ornella GALLIERO)

GF/OG/im